



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca 2/A - 24055 COLOGNO AL SERIO - C.F./P.I. 00281170167

Tel. 035/4183501 int. 3 - Fax 035/890445

e-mail: protocollo@comune.colognoalserio.bg.it

PEC: comune.colognoalserio@postecert.it

Numero di Protocollo riportato a margine

ORDINANZA SINDACALE N.1554 del 28/05/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE

Artt.50 del D.Lgs.n. 267/2000

LA SINDACA

CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes Albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

CONSIDERATI, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

VISTA la proposta dell’ATS della Provincia di Bergamo prot. 9313 del 17/05/2024 e prot. 9427 del 20/05/2024 che invita ad assumere idonei provvedimenti;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTO

- l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
- l’art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
- il Regolamento Locale d’Igiene;
- la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198;
- la Legge 24.11.1981, n. 689.

Tanto premesso e considerato

ORDINA

1. **NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali e a tutte le attività commerciali, di servizi e produttive** di:
 - a. **TRATTARE** CON PRODOTTI LARVICIDI, il cui principio attivo sia preferibilmente di tipo biologico/ecologico, (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc);
 - b. **TRATTARE** con PRODOTTI ADULTICIDI, in caso di manifesta presenza di zanzare, le siepi e i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo;
 - c. **non abbandonare** oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
 - d. **procedere** a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
 - e. **coprire** i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
 - f. **tenere puliti** i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

ORDINA ALTRESÌ

2. **ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale**, di:
 - a. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
 - b. **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
 - c. **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 01/05/2024 al 30/10/2024 dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.
3. **alle ditte che effettuano attività di rottamazione - demolizione auto**, di:
 - a. **provvedere**, dal 01/05/2024 al 30/10/2024 dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.
4. **a tutti i conduttori di orti**, di:
 - a. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua.
5. **ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse**, di:
 - a. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
6. **ai responsabili dei cantieri**, di:
 - a. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- b. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;
 - c. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
7. **all'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE che

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della **sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00** prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE

- La trasmissione della presente alla Polizia Locale di Cologno al Serio incaricata della vigilanza per l'ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- la vigilanza esercitata tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- che il provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente (<http://www.comune.colognoalserio.bg.it/>) per tutto il tempo di validità del provvedimento.

DISPONE altresì che

in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVERTE infine che

- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line.

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento

Cologno al Serio, 29/05/2024



LA SINDACA
(dott.ssa Chiara Drago)
documento firmato digitalmente